

## **TI\_GERICHTE 11.1998.68 vom 5. Mai 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-05-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1998.68](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1998.68)

FR: TI\_GERICHTE 11.1998.68 du 5 mai 1998

IT: TI\_GERICHTE 11.1998.68 del 5 maggio 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Dal fascicolo processuale risulta che unica proprietaria della particella n. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_ è \_\_\_\_\_ (doc. 2). Il marito \_\_\_\_\_ non ha quindi alcuna legittimazione per chiedere un accesso necessario e già per questo motivo il suo appello è destinato all'insuccesso.

#### **E. 3**

Secondo l'art. 376 cpv. 1 CPC il giudice può ordinare, su istanza di parte, provvedimenti cautelari idonei quando vi è fondato motivo di temere che dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole. L'emanazione di un provvedimento cautelare è subordinata a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza di un notevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza di buon esito insita nell'azione di merito, l'istante essendo responsabile – per altro – dei danni causati da provvedimenti ingiustificati (art. 383 cpv. 1 CC; DTF 112 II 32; Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 con richiamo). La verosimiglianza dei tre requisiti non giustifica in ogni modo l'adozione di qualsiasi provvedimento cautelare: il principio della proporzionalità esige che – comunque sia – la misura si limiti allo stretto indispensabile, mantenga cioè un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata ( Pelet , Mesures provisionnelles: droit fédéral ou droit cantonal?, Losanna 1987, pag. 83 segg. con rinvii; Gloor , Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 112 segg.). L'esistenza dei tre requisiti cumulativi va esaminata d'ufficio (Rep. 1989 127 con riferimenti). L'urgenza è data nei casi in cui esiste l'impellente necessità di togliere subito gravi inconvenienti la cui persistenza, durante lo svolgimento della causa di merito, potrebbe avere per effetto quello di mutare una situazione di fatto non più, o difficilmente, ricostruibile a causa ultimata ( Cocchi/Trezzini , Codice di procedura civile annotato, n. 4 ad art. 376). Il pregiudizio considerevole è dato allorché dal ritardo a procedere potrebbe derivare all'istante un danno grave e difficilmente riparabile (Rep. 1983 pag. 115).

#### **E. 4**

Nella fattispecie, si volesse anche ammettere un caso di urgenza, mancherebbe la verosimiglianza di un danno considerevole. L'interessata non ha reso attendibile, infatti, che l'esecuzione della nuova cinta da parte del vicino le recherebbe grave pregiudizio. I motivi addotti, del resto per la prima volta nell'atto di appello (in violazione dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), non bastano a confortare un'ipotesi del genere. Intanto l'appellante non

nega che l'accesso al giardino è possibile anche passando dal suo appartamento, limitandosi ad asserire che tale percorso è più lungo, disagiata e non indicato per ragioni di igiene. L'in-sorgere di qualche inconveniente non è sufficiente tuttavia per rendere verosimile l'eventualità di un danno considerevole. Inoltre, contrariamente a quanto l'appellante pretende, il passaggio esterno non risulta impedito dai lavori della vicina. Dal sopralluogo è emerso che esso è praticabile anche con un cesto da giardino del diametro di 53 cm e con un cesto da bucato pieno di scarti da giardino, se trascinato. Quanto infine alle prospettate opere di tinteggio e di sopraelevazione, esse sono meramente accennate, senza che l'appellante abbia tentato di sostanziare concretamente quale danno considerevole le risulterebbe dall'ultimazione dei lavori da parte della vicina. Mancando il requisito di un grave pregiudizio, è superfluo indagare sul terzo presupposto (cumulativo) per l'adozione di provvedimenti cautelari, ovvero sul requisito della parvenza di buon esito insito nella causa di merito. Manifestamente infondato, l'appello deve pertanto essere respinto.

#### **E. 5**

L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello (art. 382 cpv. 3 CPC).

#### **E. 6**

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato nemmeno intimato. Per questi motivi, richiamato l'art. 313 bis CPC e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 350.– b) spese fr. 50.– fr. 400.– sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.